

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2012, n. 38-4155

Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013. Misure 121, 123 e Misure dell' Asse IV che fanno riferimento alle Misure 121 e 123. Applicazione criteri di demarcazione tra PSR e Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM).

A relazione degli Assessori Ravello, Sacchetto:

Visto il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della Politica agricola comune;

visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, il quale abroga il Reg. 1257/99 a decorrere da tale data e stabilisce le modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013;

visto l'art. 5 paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 , il quale dispone che il sostegno previsto dal regolamento stesso non sia concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di mercato (OCM), fatte salve eventuali eccezioni da disciplinare nei programmi di sviluppo rurale (PSR), individuando appositi criteri di demarcazione tra PSR e OCM, in modo da evitare l'esistenza di un duplice canale di finanziamento rivolto alle medesime attività;

visto il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 48-5643 del 2 aprile 2007, riadottato con modifiche ed integrazioni con D.G.R. n. 44-7485 del 19 novembre 2007 ed approvato dalla Commissione Europea con la Decisione n. C (2007) 5944 del 28 novembre 2007 (codice CCI2007IT06RPO009);

visto che, in attuazione di quanto sopra, il punto 5.2.4. del PSR 2007-2013 "Eccezioni a norma dell'art. 5 paragrafo 6 del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio" definisce i criteri per la demarcazione tra PSR e OCM;

visto che tali criteri di demarcazione hanno particolare rilievo per i Settori Ortofrutticolo-corilicolo e Vitivinicolo, in riferimento alle Misure 121 e 123 del PSR (la cui attuazione è di competenza della Direzione Regionale DB1100 "Agricoltura") ed alle Misure dell' Asse IV (la cui attuazione è di competenza della Direzione Regionale DB1400 "Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste") che fanno riferimento alle citate Misure 121 e 123;

visto che il PSR è stato oggetto di alcune proposte di modifica da parte dell'Autorità di Gestione, tra cui quelle approvate in sede di Comitato di Sorveglianza nelle seguenti date:

- 1.02.2010;
- 12.03.2010;
- 28.05.2010;
- 23.08.2010
- 19.10.2010;
- 21.12.2010;
- 24.02.2011;

visto che tali proposte di modifica riguardavano, tra l'altro, anche i criteri di demarcazione tra PSR ed OCM;

visto che le sopradette proposte di modifica sono state tutte approvate dalla Commissione Europea solo in data 30.03.2012 con decisione C (2012) 2248 e recepite dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 13-3885 del 21/5/2012, con decorrenza dell'applicabilità dalla data di presentazione della proposta di modifica, determinando una situazione di incertezza a riguardo delle disposizioni applicabili alle domande di sostegno presentate da parte delle imprese agricole ed agroindustriali nel periodo compreso tra il 1.02.2010 ed il 30.03.2012;

visto che nelle more dell'approvazione delle proposte di modifica sopra citate, non potendosi arrestare l'attività, anche per non incorrere nel disimpegno automatico delle risorse previsto dalla normativa comunitaria in caso di insufficiente performance di spesa, nel corso del periodo compreso tra il 1.02.2010 ed il 30.03.2012 è proseguita sia la gestione del PSR che quella delle OCM, con presentazione di nuove domande di sostegno da parte delle aziende agricole ed agroindustriali, sulla base della versione del PSR vigente;

visto in particolare che per la demarcazione del settore Vitivinicolo è stato adottato a livello nazionale il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1831 del 4 marzo 2011 - a cui il PSR approvato con decisione della Commissione europea C (2012) 2248 del 30 marzo 2012 è allineato - e che tale decreto ministeriale è stato successivamente modificato dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2141 del 3 aprile 2012, per cui l'Autorità di Gestione ha predisposto una nuova proposta di modifica del PSR - sottoposta al Comitato di Sorveglianza in data 6 giugno 2012 e attualmente in attesa di notifica ufficiale alla Commissione Europea - per riallineare il PSR del Piemonte al nuovo decreto ministeriale;

visto il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli), in base al quale gli aiuti di piccola entità concessi dagli Enti pubblici (fino ad un massimo di 7.500,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, quello in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti, definiti dall'Unione Europea "de minimis", che l'Unione Europea stessa ritiene non incidano sulla concorrenza intracomunitaria in modo significativo), sono comunque autorizzati senza obbligo di notifica all'Unione Europea e sono dunque esonerati dal rispetto di criteri di demarcazione;

visto che alcune delle domande di sostegno presentate sulla Misura 121, settore Ortofrutticolo-corticicolo, nel corso del 2011 hanno un importo richiesto inferiore ai 5.000,00 euro (limite inferiore della demarcazione del settore per il pagamento sul PSR) e non possono essere pertanto avviate al pagamento con le modalità ordinarie previste dalla Misura 121 ma possono essere avviate al pagamento (a valere sulle stesse risorse finanziarie della Misura 121, sezione Aiuti di stato regionali aggiuntivi), senza nuovi e/o ulteriori oneri per la Regione Piemonte, a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione;

ritenendo opportuno che nel settore Vitivinicolo le domande delle Misure dell'Asse IV, che fanno riferimento alle citate Misure 121 e 123, relative a bandi approvati nel 2010 e riaperti tra l'1.1.2011 e il 30.3.2012, siano esaminate e gestite sulla base della versione del PSR vigente al momento dell'approvazione dei bandi;

ritenuto pertanto necessario ed opportuno determinare in modo univoco (per quanto riguarda i settori Ortofrutticolo-corticicolo e Vitivinicolo, in riferimento alle Misure 121, 123 ed alle Misure dell'Asse IV che fanno riferimento alle Misure 121 e 123) la demarcazione tra PSR ed OCM in

riferimento alle domande di sostegno presentate nel periodo compreso tra il 1.02.2010 ed il 30.03.2012;

considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013 è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono co-finanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 64,91% del totale in riferimento alle “nuove sfide” di cui al Reg. CE 74/2009,) viene versata direttamente dall'Unione Europea all'organismo pagatore;

la quota Nazionale e Regionale (pari al 35,09% del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (24,56% del totale) che la versa direttamente all'organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 10,53% del totale) che, sulla base delle disponibilità dell'apposito capitolo di spesa n. 262963 (UPBDB 11012) del Bilancio di previsione della Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e trasferita ad ARPEA con Determinazioni Dirigenziali del Settore Programmazione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale;

dato atto che, in considerazione della gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013 sopra descritta, il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

visti gli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 17;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

in riferimento al Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte, Misure 121, 123 (attuazione di competenza della Direzione Regionale DB1100 “Agricoltura”) e Misure dell'Asse IV (attuazione di competenza della Direzione Regionale DB1400 “Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste”) che fanno riferimento alle citate Misure 121 e 123, in attuazione del disposto dell'art. 5 paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del punto 5.2.4. del PSR stesso, per quanto riguarda i Settori Ortofrutticolo-corilicolo e Vitivinicolo e relativamente alle domande di sostegno presentate dalle imprese agricole ed agroindustriali tra il 1.02.2010 ed il 30.03.2012, si adotta la seguente demarcazione tra PSR ed Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM):

1) Settore Ortofrutticolo-corilicolo: in riferimento alla Misura 121 del PSR bando 2011 di cui alla D.G.R. n. 30-1812 del 04/04/2012, le domande presentate per una spesa richiesta inferiore a euro 5.000,00, se giudicate ammissibili nel corso dell'istruttoria, saranno pagate con elenchi di pagamento separati, a valere sulla tabella finanziaria della Misura 121, sezione Aiuti di stato regionali aggiuntivi, a titolo di aiuto “de minimis” ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, senza nuovi e/o ulteriori oneri per la Regione Piemonte;

2) Settore Vitivinicolo: le domande delle Misure dell'Asse IV, che fanno riferimento alle citate Misure 121 e 123, relative a bandi approvati nel 2010 e riaperti tra 1.1.2011 e il 30.3.2012, saranno esaminate e gestite sulla base della versione del PSR vigente al momento dell'approvazione dei bandi stessi.

3) Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)